


STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE
"MOVIMENTO 5 STELLE" DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1


COSTITUZIONE DEL GRUPPO PARLAMENTARE-MEMBRI

1. Il Gruppo Parlamentare "*MoVimento 5 Stelle*", di seguito denominato "*Gruppo*", è costituito dai cittadini eletti deputati nelle liste elettorali contraddistinte dal simbolo  che, avendo sottoscritto il presente Statuto ed il "*Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento*", abbiano dichiarato di appartenervi al Segretario Generale della Camera, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento della Camera dei deputati. Eventuali richieste di adesione provenienti da deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi saranno valutate e votate prima dall'Assemblea e dopo dagli iscritti al MoVimento tramite votazione online, purché siano incensurati, non abbiano tessera di partito politico e non abbiano superato il secondo mandato. I parlamentari devono comunque accettare il "*Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento*".
2. Il "*Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento*", pubblicato sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento viene allegato al presente Statuto quale parte integrante del medesimo.

Art. 2

PRINCIPI ED INDIRIZZI

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento della Camera e della legislazione vigente.



2. L'attività del Gruppo è informata ai principi di trasparenza e responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti.

3. Il Gruppo opera per la massima attuazione del Programma del Movimento 5 Stelle, nel rispetto dei principi del "Non Statuto", pubblicato in rete sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento.

3-bis. Il Gruppo ed i suoi componenti operano sotto il simbolo del movimento politico "Movimento 5 Stelle", così definito: "linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO5STELLE.IT";

4. Il Gruppo non si assocerà con altri partiti, coalizioni o gruppi se non per votazioni su singole proposte di legge, decisioni o provvedimenti condivisi.

5. Il Gruppo riconosce nella rete internet lo strumento capace di assicurare l'informazione dei cittadini e la trasparenza del proprio operato, ed individua come strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni il sito www.movimento5stelle.it.

6. Ciascun componente del Gruppo partecipa attivamente alle iniziative della propria attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati a maggioranza dall'Assemblea del Gruppo ed alle indicazioni degli Organi del Gruppo.

7. Ciascun componente del Gruppo ha l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Aula ed al lavoro delle Commissioni e delle Giunte. Ogni assenza ai lavori della Camera deve essere comunicata, preventivamente e tempestivamente, al Vice presidente vicario del Gruppo e deve comunque essere motivata.

Art. 3 – ORGANI


1. Sono Organi del Gruppo e concorrono all'elaborazione ed attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, i quattro Vice presidenti, il Segretario e il Tesoriere: tali ruoli devono essere ricoperti da componenti del Gruppo. Il Presidente, con i quattro Vice, il Segretario e il Tesoriere, se riuniti collegialmente, costituiscono il Comitato direttivo. Sono altresì Organi del Gruppo, le cui funzioni possono essere svolte da soggetti esterni nominati dal Gruppo, il Direttore amministrativo e l'Organo di controllo.
2. Tutti gli Organi sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti e possono essere revocati in ogni momento fatti salvi gli obblighi di congruo preavviso di cui all'art. 4.3
3. L'Assemblea elegge i suoi Organi nel rispetto del principio di rotazione tra i componenti del Gruppo.
4. Il Presidente è eletto con cadenza annuale e rappresenta legalmente il Gruppo negli ambiti amministrativi e burocratici.
5. Il Vice presidente vicario dura in carica per tre mesi; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nelle funzioni ad esso spettanti; svolge inoltre la funzione di capogruppo-portavoce ed è pertanto l'unico titolato a esprimere formalmente la posizione ufficiale del Gruppo in merito alle questioni politiche e istituzionali.
6. L'altro Vice presidente dura in carica sei mesi: durante il primo trimestre affianca il Vice presidente vicario come uditore, assistendolo nello svolgimento delle funzioni di capogruppo; nel secondo trimestre subentra nel ruolo di Vice presidente vicario ed al suo posto la Assemblea elegge un nuovo Vice presidente uditore.
7. I Vice presidenti "delegati d'aula" durano in carica per un anno e possono essere riconfermati.
8. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti con cadenza annuale.
9. I titolari degli Organi possono essere rimossi e sostituiti in ogni momento tramite

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'F...'.

l'approvazione (a maggioranza dei suoi componenti) di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e inseriti all'OdG di un'Assemblea convocata entro 10gg dalla richiesta, con le garanzie previste dal successivo art.4.3. Il soggetto di cui si chiede la rimozione può pretendere di essere previamente ascoltato dall'Assemblea.

Art. 4- L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i deputati appartenenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o del Vice presidente vicario; le convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno un quinto dei componenti.
3. Le convocazioni, contenenti gli ordini del giorno redatti a cura dell'organo convocante tenuto conto delle richieste espresse dai componenti, vanno diramate tramite mail con un preavviso di almeno 2 giorni.
4. Ciascun deputato può proporre argomenti non iscritti all'ordine del giorno; il presidente dell'Assemblea può decidere di non accogliere tale richiesta, se ritiene che la trattazione del tema proposto necessiti di essere preannunciata con formale convocazione; la proposta di trattazione dev'essere inoltre approvata dalla maggioranza dei componenti del Gruppo; in difetto, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. I deputati riferiscono all'Assemblea sul lavoro degli organi della Camera di cui sono membri e, più in generale, qualunque informazione possa essere utile al Gruppo.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi in cui il presente Statuto preveda una maggioranza qualificata.
7. Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale dal Segretario o, in caso di impedimento o assenza, dal deputato più giovane presente in Assemblea.
9. All'Assemblea competono le seguenti attribuzioni:

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Pellegrini' or similar, written from top to bottom.

- elezione e revoca degli Organi e dei propri rappresentanti presso enti, comitati, etc.;
- adozione degli indirizzi generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Camera al Gruppo; devono essere deliberate dall'Assemblea tutte le spese che, unitariamente o per voce omogenea, superano i 100.000 euro; tutte le voci di spesa comprese tra i 10.000 e i 100.000 euro dovranno essere comunque comunicate all'Assemblea con cadenza almeno trimestrale;
- approvazione del rendiconto consuntivo del Gruppo per ogni esercizio;
- decisioni da adottarsi in merito alle leggi costituzionali e di modifica costituzionale, alle leggi di stabilità, alle leggi elettorali, alle modifiche al regolamento della Camera e dei deputati riuniti in parlamento in seduta comune, alle nomine e elezioni di competenza della Camera, all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza della Camera;
- decisioni da adottarsi in merito alle proposte di legge da presentare od alle ulteriori iniziative da adottare per l'attuazione del Programma elettorale;
- attribuzione degli incarichi nelle commissioni parlamentari ovvero di ulteriori incarichi istituzionali della Camera;
- modifiche al presente Statuto;
- competono inoltre all'Assemblea, in generale, tutte le funzioni ed attribuzioni non specificamente riservate dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi del Gruppo.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'Fede' followed by a flourish.

10. Nell'adozione delle proprie decisioni, l'Assemblea dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni fornite tramite le rete internet dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle. I componenti il Gruppo si impegnano a portare avanti le iniziative legislative espresse dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle secondo le modalità che saranno definite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti .

11. L'Assemblea può istituire, al suo interno, gruppi di lavoro per aree tematiche

o su singoli argomenti.

Art. 5 - PRESIDENTE

1. Al Presidente, oltre a quanto disposto nell'art.3, competono le seguenti attribuzioni:

- rappresentanza legale del Gruppo;
- convocazione e, quando da lui convocata, presidenza dell'Assemblea che può essere delegata ad un componente del gruppo parlamentare;
- assunzione delle iniziative necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del Gruppo e l'adempimento dei suoi obblighi legali;
- assolvimento dei compiti amministrativi e burocratici, anche per quanto concerne le assunzioni e la gestione del personale di supporto al Gruppo.

Art. 6- VICE PRESIDENTI


1. Ai due Vice presidenti vicari, oltre a quanto disposto dall'art.3, sono attribuiti i seguenti compiti (al Vice presidente vicario in via principale e all'altro Vice presidente in via subordinata, in caso di assenza o impedimento del Vice presidente vicario):

- ogni attività finalizzata al buon andamento dell'attività del Gruppo;
- funzione di coordinamento dell'attività del Gruppo;
- tenuta dei necessari rapporti col coordinatore del gruppo Comunicazione di cui

all'art.16.3, con l'Ufficio di Presidenza della Camera e, più in generale, con tutte le

Istituzioni;

- convocazione dell'Assemblea e presidenza delle sedute; la presidenza della seduta può essere in qualunque momento delegata a un componenti del Gruppo;

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'Fede'.

- esclusiva titolarità ad esprimere la posizione ufficiale del Gruppo sulle questioni

politiche e istituzionali; a tal fine i Vice presidenti si impegnano a consultare l'Assemblea su ogni questione di rilevanza politica e istituzionale, verificando quale sia la posizione condivisa dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7- COMITATO DIRETTIVO

1. L'Assemblea del Gruppo, a maggioranza dei componenti, ha facoltà di attribuire e revocare al Comitato direttivo diverse funzioni o singoli incarichi non espressamente conferiti ad altri Organi dal presente Statuto.

2. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice presidente

vicario, con convocazione contenente l'odg da inviarsi tramite mail con almeno 2gg di preavviso, e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Delle riunioni e decisioni del Comitato viene redatto verbale sintetico, da mettere a disposizione dell'Assemblea entro


5gg dalla riunione; nella prima seduta utile dell'Assemblea i Vice presidenti informano i componenti del Gruppo su quanto discusso e deciso nel Comitato.

3. Il Comitato direttivo nomina il Direttore amministrativo.

Art. 8 - SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali d'Assemblea e del Comitato direttivo, assiste il Presidente nelle questioni amministrative e burocratiche, conserva e gestisce su delega del Presidente le banche dati del Gruppo..

Art. 9- TESORIERE

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'P...' and ending with a long, sweeping stroke.

1. Il Tesoriere, d'intesa col Comitato direttivo, illustra annualmente all'Assemblea attraverso lo strumento del bilancio preventivo, le sue considerazioni circa le esigenze economiche del Gruppo e le sue proposte circa le modalità di destinazione delle risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera. Nel corso dell'esercizio il Tesoriere può rettificare il bilancio preventivo in presenza di scostamenti derivanti da circostanze non prevedibili.
2. Al Tesoriere sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo e informandone il Comitato direttivo con cadenza almeno trimestrale;
 - b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
 - c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
 - e) monitora l'attività del Direttore Amministrativo;
 - f) delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Art.10-DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Comitato Direttivo, può essere scelto tra persone esterne al Gruppo e dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina; è sottoposto al controllo del Tesoriere e può essere chiamato a rispondere dinanzi al Comitato direttivo e all'Assemblea; la sua nomina può essere revocata in ogni momento dal Comitato direttivo o dall'Assemblea.
2. Il Direttore Amministrativo:

- a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo delle relative scritture e libri contabili obbligatori; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile;
- e) predispone il rendiconto d'esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione.

Art.11-ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Organo di controllo è costituito da una persona, anche esterna al Gruppo, dotato delle necessarie competenze e iscritto al registro dei revisori legali.
- 2. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea e ad esso si applicano le stesse disposizioni previste per il Direttore amministrativo.
- 3. L'Organo di controllo:
 - a) identifica e riferisce al Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e indica le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
 - b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne; a tal fine può essere auditato o può richiedere di essere auditato dall'Assemblea;
 - c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio da allegare al rendiconto annuale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'M. Rossi' or similar, though it is difficult to decipher due to its style.

Art.12 - INCOMPATIBILITA'

Le seguenti funzioni sono incompatibili: Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Amministrativo e Organo di controllo. Non può ricoprire il ruolo di Organo di controllo chi ha ricoperto quello di Tesoriere o Direttore amministrativo.

Art.13 - DOTAZIONE CONTRIBUTI E PATRIMONIO

1. Le dotazioni e i contributi finanziari a carico del bilancio della Camera, assegnati al Gruppo, ai sensi della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 del 21/12/2012, sono finalizzati alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare ed in particolare il contributo può essere impiegato per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare; per il pagamento delle retribuzioni del personale.
2. Costituiscono dotazione del Gruppo, ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, da Enti e altri proventi.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività durante la legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. E' vietato devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera, di cui all'art. 15, comma 3 del Regolamento.

Art. 14- RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 /2012, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto.
3. Il rendiconto, deliberato dal Tesoriere , è trasmesso all'Organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.
4. L'Organo di controllo deposita la relazione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della Società di revisione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento. Le relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento.
6. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-ter, terzo comma, con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello di cui al comma 1 del presente articolo, quinto e sesto comma, del codice civile. Si applica altresì l'art. 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.
7. Il Presidente, ai sensi dell'art. 15- ter, comma 3 del Regolamento della Camera e nel rispetto del termine di cui all'art.7 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012, trasmette al Presidente della Camera il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente approvato dall'Assemblea del Gruppo.
Unitamente al rendiconto il Presidente trasmette:
 - a) la dichiarazione nella quale attesta che il rendiconto di esercizio è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo;
 - b) la relazione dell'Organo di Controllo interno del Gruppo

- c) la relazione della società di revisione legale recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo;
8. Il Gruppo pubblica sul sito del MoVimento 5 Stelle il rendiconto del Gruppo, il giudizio della società di revisione, oltreché tutti i mandati di pagamento, assegni o bonifici, con attestazione della relativa causale, che abbiano implicato una spesa superiore ai 10.000 euro; attenendosi in ogni caso alle ulteriori modalità stabilite dal Regolamento o dal Ufficio di Presidenza.

Art. 15- ESERCIZI

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per il Gruppo.

Art.16 - COMUNICAZIONE

1. Il Gruppo utilizza il sito www.movimento5stelle.it quale strumento di comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte, nonché quale mezzo per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica ed istituzionale.
2. L'attività del Gruppo si conforma al principio della massima trasparenza. A tale scopo, verranno diffusi, con cadenza almeno settimanale, gli esiti delle votazioni parlamentari, nonché delle motivazioni del voto espresso dai parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Tali comunicazioni verranno effettuate tramite video pubblicati sui canali ufficiali del MoVimento 5 Stelle e/o tramite resoconti scritti pubblicati sul sito del MoVimento 5 Stelle.
3. Al fine di assicurare l'accuratezza, tempestività ed efficacia dell'attività di comunicazione, garantendone una gestione professionale e coordinata, ed evitando di disperdere le risorse disponibili, il Gruppo si avvarrà di un

gruppo unitario di comunicazione, costituito di personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, che svolgerà la propria attività sotto la supervisione di un coordinatore, al quale farà riferimento il Vice presidente vicario del Gruppo, per indicare le attività e le questioni sulle quali effettuare la comunicazione, interna ed esterna.

La concreta consistenza della struttura e composizione del gruppo Comunicazione, in termini di organizzazione, risorse e strumenti, sarà definita da Giuseppe Grillo (*inserire dati anagrafici*), nella sua qualità di garante del MoVimento 5 Stelle, anche al fine di assicurare l'individuazione di personale particolarmente qualificato ed esperto nell'attività di comunicazione, ed il coordinamento con l'attività di comunicazione del MoVimento 5 Stelle. Il piano di composizione e funzionamento del gruppo Comunicazione sarà presentato e approvato dall'Assemblea, che delibererà sull'assunzione dei singoli addetti ai sensi dell'art.17 e determinerà l'entità dello stanziamento di cui al comma successivo.

4. I costi per la costituzione ed il funzionamento del predetto gruppo di comunicazione verranno sostenuti dal Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali annualmente stabiliti dall'Assemblea, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dall'Ufficio di Presidenza della Camera ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 17- PERSONALE

1. L'assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività del Gruppo è deliberata dall'Assemblea sulla base di un piano organico

predisposto dal Comitato direttivo, sulla base delle esigenze del Gruppo, nel rispetto dei principi di meritocrazia, economicità e completezza del quadro delle competenze necessarie.

2. La gestione del Gruppo, dipende formalmente dal Presidente, il quale, d'intesa col Vice Presidente vicario, ne disciplina l'attività, compresa l'irrogazione di eventuali sanzioni. Eventuali revoche degli incarichi saranno decise dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo o suggerimento di un singolo deputato.

3. Il personale del Gruppo fornisce a tutti i deputati del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare ed all'attività di comunicazione, tenendo conto della qualifica e delle mansioni specificamente assegnate.

Art. 18 - SANZIONI

Il Presidente dell'Assemblea, anche su proposta di un singolo deputato, può provvedere al richiamo o all'allontanamento dall'aula di uno o più componenti del Gruppo.

Il Presidente o il Vice Presidente vicario del Gruppo, su proposta di un quinto dei componenti del Gruppo Parlamentare, provvede, con votazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea, intesa come Gruppo Parlamentare completo, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, alla sospensione temporanea o all'espulsione dal Gruppo.

Costituiscono comunque cause di espulsione:

- i) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo;
- ii) reiterate gravi violazioni al presente statuto;
- iii) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale,

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature is highly cursive and appears to be a personal name, possibly starting with 'P. P.' and ending with 'C. C.'.

ancorché non definitiva.

iv) violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del "codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento".

In ogni caso, l'espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del MoVimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti.

Art. 19 - SCIoglimento DEL GRUPPO

1. Al termine di ciascuna legislatura, il Gruppo è sciolto con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Nei cinque giorni precedenti quello in cui ha effetto lo scioglimento, l'Assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno stesso e nomina uno o più commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318; la nomina ha effetto dal giorno successivo alla costituzione del Gruppo della nuova legislatura. La liquidazione del patrimonio del Gruppo avviene ai sensi delle disposizioni del citato Regio Decreto n. 318 del 1942 ove applicabili.
2. L'Assemblea può deliberare di non procedere alla liquidazione devolvendo il proprio patrimonio al nuovo Gruppo parlamentare che verrà costituito nella nuova legislatura per subentrare nella titolarità del patrimonio e nei rapporti giuridici del precedente Gruppo parlamentare; il Gruppo parlamentare effettivamente costituito nella nuova legislatura dovrà deliberare, nella sua prima riunione, convocata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento, di succedere al Gruppo della precedente legislatura.
3. Qualora l'Assemblea deliberi di procedere alla liquidazione i beni ed eventuali disponibilità liquide residue del Gruppo che restano una volta conclusa la liquidazione di cui al comma 1, sono devoluti alla Camera dei deputati, salvo che l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati deliberi di non accettare la devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti ai sensi dell'art. 31 del codice civile ad Enti e/o associazioni aventi finalità analoghe. L'Assemblea potrà autorizzare il liquidatore a costituire un fondo per la durata da stabilire in sede

assembleare, per far fronte ad eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

Art. 20 - APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis del Regolamento della Camera, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo Statuto sarà trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni dalla sua approvazione.
2. Modificazioni al presente Statuto possono essere proposte da un quinto dei componenti del Gruppo, sono discusse dall'Assemblea nella prima seduta utile, poste in votazione nella seduta successiva (convocata non prima di 5 giorni), e devono essere approvate da due terzi dei componenti il Gruppo.

Art. 21 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento della Camera e le relative disposizioni di attuazione deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

Roma, 21 dicembre 2015

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'P...'.

Codice di comportamento eletti MoVimento 5 Stelle in Parlamento

Il codice di comportamento per i parlamentari del M5S si ispira alla trasparenza nei confronti dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale sulle scelte politiche attuate con le votazioni in aula. I parlamentari dovranno mantenere una relazione con gli iscritti tramite il recepimento delle loro proposte durante l'arco della legislatura. L'obiettivo principale dei parlamentari eletti è l'attuazione del Programma del M5S, in particolare per i principi della democrazia diretta come il referendum propositivo senza quorum, l'obbligatorietà della discussione parlamentare con voto palese delle proposte di legge popolare e l'elezione diretta del parlamentare.

Gruppo parlamentare:

- I parlamentari dovranno formare un gruppo parlamentare sia al Senato che alla Camera con il nome "MoVimento 5 Stelle"
- Gli incarichi nelle commissioni parlamentari o in altri incarichi istituzionali delle due Camere verranno decisi a maggioranza da parte dei parlamentari riuniti di Camera e Senato
- I gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle non dovranno associarsi con altri partiti o coalizioni o gruppi se non per votazioni su punti condivisi.

Programma e Statuto:

- I parlamentari del MoVimento 5 Stelle dovranno operare per la massima attuazione del Programma del M5S attraverso proposte di legge e in ogni altra modalità possibile in virtù del loro ruolo
- I parlamentari sono tenuti al rispetto dello Statuto, riferito come "Non Statuto"

Comunicazione:

- Lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini è il sito www.movimento5stelle.it
- I parlamentari dovranno rifiutare l'appellativo di "onorevole" e optare per il termine "cittadina" o "cittadino"
- Rotazione trimestrale capogruppo e portavoce Camera e Senato con persone sempre differenti, la scelta del capogruppo sarà operata dai gruppi di Camera e Senato
- Evitare la partecipazione ai talk show televisivi

Trasparenza:

- Votazioni parlamentari motivate e spiegate giornalmente con un video pubblicato sul canale YouTube del MoVimento 5 Stelle
- Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S
- Il parlamentare eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche solo in primo grado, nel caso di rinvio a giudizio sarà invece sua facoltà decidere se lasciare l'incarico
- Rendicontazione spese mensili per l'attività parlamentare (viaggi, vitto, alloggi, ecc) sul sito del M5S

Relazione con i cittadini:

- Le richieste di proposte di legge originate dal portale del MoVimento 5 Stelle attraverso gli iscritti dovranno obbligatoriamente essere portate in aula se votate da almeno il 20% dei partecipanti. I gruppi parlamentari potranno comunque valutare ogni singola proposta anche se sotto la soglia del 20%

Espulsione dal gruppo parlamentare del M5S:

- I parlamentari del M5S riuniti, senza distinzione tra Camera e Senato, potranno per palesi violazioni del Codice di Comportamento, proporre l'espulsione di un parlamentare del M5S a maggioranza. L'espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del M5S tra tutti gli iscritti, anch'essa a maggioranza.

Trattamento economico:

- L'indennità parlamentare percepita dovrà essere di 5 mila euro lordi mensili, il residuo dovrà essere restituito allo Stato insieme all'assegno di solidarietà (detto anche di fine mandato). I parlamentari avranno comunque diritto a ogni altra voce di rimborso tra cui diaria a titolo di rimborso delle spese a Roma, rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, benefit per le spese di trasporto e di viaggio, somma forfettaria annua per spese telefoniche e trattamento pensionistico con sistema di calcolo contributivo.

Personale di supporto ai parlamentari:

- Le persone eventuali di supporto ai parlamentari se previste per legge, per la loro attività non potranno superare un rimborso economico di 5 mila euro lordi mensili.

Costituzione di "gruppi di comunicazione" per i parlamentari del M5S di Camera e Senato:

• Il Regolamento della Camera dei Deputati e del Senato prevede che a ciascun gruppo parlamentare vengano assegnati dall'Ufficio di Presidenza contributi da destinarsi agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare, nonché alle "funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili". La costituzione di due "gruppi di comunicazione", uno per la Camera e uno per il Senato, sarà definita da Seppe Grillo in termini di organizzazione, strumentie di scelta dei membri, al duplice fine di garantire una gestione professionale e coordinata di detta attività di comunicazione, nonché di evitare una dispersione delle risorse per ciò disponibili. Ogni gruppo avrà un coordinatore con il compito di relazionarsi con il sito nazionale del M5S e con il blog di Seppe Grillo. La concreta destinazione delle risorse del gruppo parlamentare ad una struttura di comunicazione a supporto delle attività di Camera e Senato su designazione di Seppe Grillo deve costituire oggetto di specifica previsione nello Statuto di cui lo stesso gruppo parlamentare dovrà dotarsi per il suo funzionamento. E' quindi necessaria l'assunzione di un esplicito e specifico impegno in tal senso da parte di ciascun singolo candidato del M5S al Parlamento prima delle votazioni per le liste elettorali con l'adesione formale a questo documento.